



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE DEGLI ARMAMENTI NAVALI
III Reparto

ORDINE DI SERVIZIO N. 32

OGGETTO: C.tto n. 20731 del 03.07.2024 – Acquisizione 76 mm VT proietto PFF IM 84, spoletta VTPA MW 76 (*Variable Time Percussion - Self destruction - Micro Wave - Cal.76*) e carica di lancio con polvere RTP 6 - SMART CIG B14C4E230E - Nomina del Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC).

VISTI

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- il Decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- l'Ordine del Giorno nr. 20 in data 13/07/2023 del Direttore pro tempore;
- la proposta del Responsabile Unico del Procedimento in data 04/09/2024.

DISPONGO

che il T.V. (AN) Daniele DI PRIMA del CIMA Aulla assuma l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del contratto in oggetto.

Il nominato Direttore dell'Esecuzione dovrà comunicare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art 16. Dlgs 36/2023 e di incompatibilità ex art. 7 DPR 62/2013.

**IL CAPO DEL 3° REPARTO f.f.
C.V. Daniele SANGERMANO**

Dlgs 31/03/2023 n. 36

Art. 16 Conflitto di interesse

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione

... OMISSIS...

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

D.P.R. 16/04/2013 n. 62

Art. 7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Per presa visione e dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex art. 16 Dlgs 36/2023 e di incompatibilità ex art. 7 DPR 62/2013.